

Nella causa

tra

Il signor RENÉ BOURGAUX,

con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'Avv. G. Margue,  
rue Alphonse Munchen 6,

*parte ricorrente,*

assistito dagli avvocati Pierri Chareyre,  
patrocinante presso il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione di Parigi  
e Henri Rollin, patrocinante presso la Corte d'Appello di Bruxelles,

e

L' ASSEMBLEA COMUNE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL  
CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto a Lussemburgo, nei suoi  
uffici, rue Beaumont 19 a,

*parte convenuta,*

rappresentata dal suo Segretario Generale  
signor M. F. F. A. de Nerée tot Babberich,  
in qualità di agente,  
assistito dagli avvocati Pierre Ansiaux,  
patrocinante presso la Corte di Cassazione di Bruxelles  
e Jean Coutard, patrocinante presso la Corte di Cassazione ed  
il Consiglio di Stato di Parigi,

causa che ha per oggetto l'annullamento d'una decisione del Bureau dell'Assemblea Comune e di un decreto del suo Presidente.

LA CORTE,

composta dai Signori:

Massimo Pilotti, *Presidente,*

J. Rueff e O. Riese, *Presidenti di Sezione,*

P. J. S. Serrarens, L. Delvaux, Ch. L. Hammes, A. van Kleffens,  
*Giudici,*

*Avvocato Generale:* K. Roemer,

*Cancelliere:* A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

**Il procedimento**

Con ricorso depositato nella Cancelleria della Corte di Giustizia il 12 gennaio 1956, il Bourgaux ha impugnato la decisione del Bureau della Assemblea Comune di data 25 novembre 1955, presa in occasione delle deliberazioni sul Regolamento amministrativo interno dell'Assemblea stessa che prevedeva, fra altro, la soppressione del posto ricoperto dal ricorrente e disponeva di non rinnovare il suo contratto d'impiego scadente il 31 dicembre 1955; esso ha pure impugnato con lo stesso ricorso il decreto di esecuzione della predetta decisione, emanato dal Presidente dell'Assemblea Comune in data 15 dicembre 1955.

La designazione dell'agente della convenuta e la nomina degli avvocati che assistono le parti sono state fatte in conformità a quanto dispongono lo Statuto ed il Regolamento della Corte.

Le parti si sono scambiate le comparse e le conclusioni previste dal Regolamento della Corte; tutto il procedimento si è svolto ritualmente e nessuna eccezione è stata sollevata in proposito.

Il Presidente della Corte ha assegnato la causa alla I Sezione ed ha designato quale relatore il Giudice Hammes.

Con ordinanza 12 giugno 1956 la I Sezione ha disposto di procedere all'istruttoria ed ha ingiunto alle parti di fornire informazioni su tre argomenti specificati nell'ordinanza stessa nonchè di produrre i documenti indicativi.

Nel termine fissato le parti hanno adempiuto a quanto disposto con detta ordinanza.

Nella sua risposta il ricorrente ha dichiarato rinunciare al risarcimento dei danni morali da lui chiesto nell'importo simbolico di 1 franco.

Con ordinanza 29 giugno 1956 la Sezione ha dichiarato chiusa l'istruttoria. Le parti non hanno presentato conclusioni scritte definitive.

La discussione orale ha avuto luogo nelle pubbliche udienze dei giorni 26 e 29 settembre, 15 ottobre e 23 novembre 1956.

In ossequio all'ordinanza della Corte del 29 settembre, le parti hanno prodotto in causa ulteriori documenti.

Nelle pubbliche udienze le parti hanno svolto le loro difese orali.

Nelle sue conclusioni la convenuta ha chiesto di poter produrre nuovi documenti e di fare escutere personalmente i tre periti cui era stato chiesto un parere sulla riorganizzazione del Segretariato dell'Assemblea Comune.

Su domanda del Giudice relatore la parte ricorrente ha dichiarato che la domanda d'annullamento riguardava la decisione del Bureau dell'Assemblea Comune di data 25 novembre 1955 solo in quanto questa disponeva di non rinnovare il suo contratto d'impiego; in specie che non si intendevano impugnare i decreti N° 6 e 7 relativi alla soppressione ed alla creazione di determinati impieghi.

Nell'udienza del 23 novembre 1956 l'Avvocato Generale presentò le sue conclusioni con cui chiedeva venisse respinto il ricorso ma compensate le spese.

#### IN FATTO

1° Il ricorrente Bourgaux era titolare di un contratto di impiego stipulato il 10 gennaio 1955 con l'Assemblea Comune della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio la quale agiva in conformità a quanto prevedono l'ultimo comma dell'art. 6 del Trattato, il paragrafo 7, comma 3° della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie e gli artt. 45 e 40 del Regolamento dell'Assemblea Comune.

Il contratto, oltre alle specifiche clausole che contiene, dichiara applicabili ai rapporti fra le parti le norme del Regolamento interno in vigore in quanto non contrastino con le pattuizioni contrattuali.

A proposito di queste ed in relazione alla controversia sottoposta alla Corte, giova rilevare i seguenti punti:

- a) l'art. 2 prevede che «il contratto ha effetto dal 1° gennaio 1953 ed ha vigore per due anni»;
- b) l'art. 15 enuncia: «alla scadenza di questo contratto i dipendenti, ove non sia loro applicato lo Statuto definitivo dei funzionari dell'Assemblea Comune, percepiranno un'indennità il cui ammontare non potrà essere inferiore ad un dodicesimo dei loro emolumenti annui, per ogni anno di servizio prestato presso l'Assemblea Comune»;
- c) l'art. 16 dispone che «il contratto potrà venir denunciato dal dipendente in qualsiasi momento mediante preavviso scritto di tre mesi».

In forza di tale contratto, ma senza che esso ne faccia menzione, furono assegnate al ricorrente le mansioni di capo del servizio dei resoconti e dei servizi parlamentari temporanei.

2° Il contratto del Bourgaux scadeva il 31 dicembre 1954 e fu prorogato su accordo delle parti sino al 31 dicembre 1955 con tacita conferma delle clausole e con richiamo alle norme del Regolamento provvisorio del personale di cui, come è detto nella lettera del 2 febbraio 1955 che dà atto della proroga: «un esemplare Le è stato rimesso all'atto della consegna del contratto d'impiego».

3° Con lettera del 13 dicembre 1955 il Segretario generale dell'Assemblea Comune trasmetteva al ricorrente il decreto N° 1087 di pari data, con cui il Presidente dell'Assemblea Comune gli notificava che il suo contratto scadente il 31 dicembre 1955 non sarebbe stato rinnovato.

Tale notifica faceva seguito alle decisioni adottate il 25 novembre 1955 dal Bureau dell'Assemblea Comune in merito al suo Regolamento amministrativo interno e che comportavano fra altro la riorganizzazione degli uffici, la soppressione del posto ricoperto dal ricorrente ed il non rinnovo del suo contratto d'impiego.

Nell'adottare tali provvedimenti il Bureau si era attenuto al parere espresso da un comitato di esperti che avevano ritenuta

necessaria la soppressione di due uffici, fra cui quello diretto dal Bourgaux.

Il decreto presidenziale fu emesso in base all'art. 43 del Regolamento dell'Assemblea Comune del 10 gennaio 1953, modificato il 16 gennaio 1953 e il 12 gennaio 1954, nonchè in base al Regolamento amministrativo interno del 25 novembre 1955 già citato ed ai decreti N<sup>o</sup> 6 e 7 «sulla soppressione e la creazione di posti», di pari data.

Il decreto si richiama al contratto del 10 gennaio 1953 ma non specifica in base a quale sua norma è stata fissata l'indennità di fine contratto liquidata col decreto stesso.

Con l'importo liquidato a tale titolo venne infatti assegnata al ricorrente, oltre alle indennità previste dal contratto e dai regolamenti e salvo nuova assunzione alle dipendenze della Comunità, un'indennità pari a 24 mensilità dello stipendio base che percepiva nel dicembre 1955 maggiorate degli assegni famigliari; tale indennità è notevolmente superiore a quella prevista dall'art. 15 del contratto.

4° In una nota del 15 dicembre 1955 sottoscritta dal capo dell'Amministrazione generale dell'Assemblea Comune e diretta all'Amministrazione finanziaria, sono specificate le indennità assegnate al ricorrente:

- a) *indennità di licenziamento* . . . . . 125.599,— fr. b.  
(ai sensi dell'art. 15 del contratto d'impiego)
  
- b) *indennità di trasferimento di residenza* . . . . . 124.000,— fr. b.  
(ai sensi dell'art. 51 a del  
Regolamento provvisorio)
  
- c) *indennità speciale prevista dal decreto N° 1087* 801.192,— fr. b.

5° Il 22 dicembre 1955 la Cassa di Risparmio dello Stato a Lussemburgo ricevette dal Segretario generale dell'Assemblea Comune l'ordine di versare a favore del ricorrente l'importo complessivo di fr. b. 1.048.591,—.

6° Lo stesso giorno la Cassa di Risparmio trasferì per mezzo della Stanza di compensazione alla Banca Generale del Lussemburgo l'importo di 1.048.591,— fr. b. per l'accreditamento a favore del ricorrente.

7° Il 12 gennaio 1956 fu depositato e registrato in Cancelleria il ricorso introduttivo della presente causa.

### 1. Conclusioni e mezzi fatti valere dalle parti

1° Col suo ricorso il Bourgaux chiede:

- a) l'annullamento della decisione del Bureau dell'Assemblea Comune in data 25 novembre 1955, in quanto fu adottata «in condizioni irregolari»;
- b) il conseguente annullamento del decreto del Presidente dell'Assemblea Comune di data 13 dicembre 1955 emesso in esecuzione della predetta decisione del Bureau;
- c) il risarcimento del danno morale nell'importo simbolico di un franco.

In corso di causa il ricorrente ha rinunciato all'ultimo capo della domanda per cui è ormai inutile esaminarlo.

2° La convenuta conclude per la reiezione del ricorso.

3° Entrambe le parti chiedono la condanna dell'avversaria alle spese di causa.

4° Nel corso del procedimento scritto la convenuta non ha formalmente eccepita nè la competenza della Corte, fondata sull'art. 42 del Trattato, nè la ricevibilità della domanda.

Soltanto nella controreplica la convenuta solleva, ma in forma dubitativa, la questione della proponibilità di un ricorso contro le decisioni del Bureau dell'Assemblea Comune senza però fare espresso richiamo all'art. 38 del Trattato.

Tuttavia nella discussione orale del 26 settembre 1956, l'avvocato della convenuta, ha ampiamente illustrato tale eccezione.

5° Distinguendo i vari mezzi fatti valere dal ricorrente a seconda delle decisioni di cui esso chiede l'annullamento, si riscontra una censura di portata generale (A) nel mezzo con cui egli impugna la decisione del Bureau dell'Assemblea Comune che ha ridotto il personale di due unità determinate e che ha dichiarato impossibile assegnare ai due funzionari qualsiasi altro incarico.

Le censure di portata individuale (B) van viste sotto due distinti profili in quanto da una parte con esse si impugna la decisione di non rinnovare il contratto del Bourgaux (a) e dall'altra, in via sussidiaria, il suo licenziamento incondizionato, cioè senza alcun passaggio nella posizione di disponibilità (b).

*ad A.* Col mezzo che riguarda la riduzione del personale e la mancata assegnazione ad altro incarico di due dipendenti, si censurano delle decisioni che riguardano la riorganizzazione dei servizi amministrativi dell'Assemblea Comune (decreti N° 6 e 7 del Bureau).

A tal proposito il ricorrente aveva offerto una prova, consistente nell'escussione di uno dei periti od in una nuova perizia: la convenuta formulò analoga proposta nelle sue conclusioni del 20 novembre 1956.

Nel corso della discussione orale il ricorrente ha rinunciato a tale mezzo d'impugnazione ed ha specificato che non intendeva censurare i decreti «relativi alla soppressione ed alla creazione di determinati posti».

*ad B.* — (a) I mezzi che riguardano il mancato rinnovo del contratto d'impiego del ricorrente si appuntano contro le decisioni del Bureau e del Presidente dell'Assemblea di portata nettamente individuale.

A tal proposito il Bourgaux assume essere «titolare di un contratto di diritto pubblico prestatutario, ciò che esclude la possibilità di un licenziamento ove non ne siano enunciati i motivi ed ove questi non siano gravi».

A sostegno di tale tesi egli afferma «che limitando nel tempo la validità del contratto . . ., le parti non hanno necessariamente inteso concludere un contratto di durata determinata . . .»

Egli assume inoltre che la soppressione dell'impiego non è un motivo sufficiente per porre fine ad un rapporto contrattuale che comprende «una legittima aspettativa» di rimanere nei ruoli anche se con diverse funzioni; che comunque incomberebbe all'Istituzione fornire la prova dell'impossibilità di assegnargli un altro incarico.

Che l'Assemblea Comune avrebbe comunque sviato il suo potere allo scopo di mettere fine al rapporto fra le parti valendosi di un'esigenza di servizio; si tratterebbe invece, in realtà, di un provvedimento disciplinare mascherato. A sostegno di questa tesi il ricorrente ha prodotto degli scritti provenienti dal Segretario generale dell'Assemblea Comune e diretti al Presidente S. E. Pella che contengono apprezzamenti tutt'altro che favorevoli su esso ricorrente.

A ciò la convenuta ribatte che essa aveva diritto di non rinnovare il contratto purchè tale provvedimento non consegua «automaticamente» alla soppressione di un posto ed inoltre che l'impossibilità di una diversa assegnazione risulterebbe dalle sue deliberazioni e dai pareri da essa raccolti.

Infatti, il numero totale dei dipendenti del Segretariato e dei capi servizio essendo stato ridotto di due unità, il ricorrente avrebbe potuto essere mantenuto in un impiego del suo grado solo ove si fosse licenziato un altro funzionario che ricopriva un posto sul quale la riorganizzazione non aveva alcuna incidenza.

La convenuta mette in rilievo che il Bourgaux, col fatto di non avere definitivamente rinunciato alle funzioni che ricopriva nel suo paese d'origine, ha riconosciuto che la sua situazione presso l'Assemblea era precaria.

In merito allo sviamento di potere la convenuta, nelle sue difese orali, ha negato aver avuto qualsiasi malevolo intento nei confronti del Bourgaux. I documenti prodotti dal ricorrente sarebbero degli atti personali del Segretario generale ed il Bureau non ne aveva conoscenza quando adottò la decisione impugnata.

(b) Col mezzo che ha tratto al licenziamento del ricorrente si denunciano le decisioni del Bureau dell'Assemblea e del suo Presidente in quanto queste traggono dal non rinnovo del contratto la

conseguenza di troncare i rapporti fra le parti invece di porre il ricorrente in disponibilità.

A sostegno di questo assunto il Bourgaux si richiama all'art. 42 dello Statuto adottato in via provvisoria il 12 dicembre 1955; per di più l'aspettativa di ottenere una sistemazione statutaria gli conferirebbe un diritto acquisito (prestatutario) alla messa in disponibilità in vista di essere destinato, con precedenza, ad un impiego divenuto vacante durante tale periodo oppure al pensionamento, al termine di detto periodo.

La convenuta nega che nel giorno indicato dal ricorrente sia entrato in vigore uno statuto; essa afferma che il testo cui il Bourgaux si richiama, è quello di un progetto di statuto redatto in epoca posteriore al 25 novembre 1955 ed il quale comunque è stato approvato dalla Commissione dei Presidenti, unica competente in materia (Trattato, art. 78 — Convenzione, paragrafo 7 comma 3), soltanto il 28 gennaio 1956 e non è stato posto in vigore da alcuna pubblicazione; che solo il regolamento del 1° luglio 1953 potrebbe trovare applicazione al caso in esame.

L'Assemblea riconosce tuttavia avere definita la situazione del ricorrente liquidandogli un importo che corrisponde agli emolumenti relativi al periodo di disponibilità previsto da un progetto di statuto del personale che la Commissione dei Presidenti approvò il 24 maggio 1955 ma ciò solo al fine di stabilire l'ammontare dell'indennità, posto che il contratto d'impiego ne fissa soltanto l'importo minimo.

## IN DIRITTO

### A — SULLA COMPETENZA E SULLA RICEVIBILITÀ

La competenza a conoscere della presente causa proviene alla Corte dall'art. 42 del Trattato in relazione all'art. 17 del contratto d'impiego del ricorrente che fa richiamo «alle disposizioni del vigente Regolamento interno»; tutti i regolamenti interni successivamente posti in vigore all'Assemblea contenevano una clausola che attribuiva competenza alla Corte.

La parte convenuta assume che, secondo il tenore delle conclusioni con cui il ricorrente chiede l'annullamento della decisione

adottata nei suoi confronti, la competenza della Corte sarebbe regolata e circoscritta da quanto dispone l'art. 38 del Trattato e che ai sensi di tale articolo, l'azione sarebbe improponibile.

Dato tuttavia che l'art. 42 si esprime in termini generici, non si può ritenere vi sia una limitazione obbligatoria e legale della clausola compromissoria che vieta in specie di far valere un mezzo d'annullamento;

I ricorsi in materia amministrativa, comuni al personale delle quattro Istituzioni, sono organicamente distinti dal controllo giurisdizionale ristretto cui, ai sensi dell'art. 38 del Trattato, è sottoposta l'Assemblea quando agisce in qualità di Organo della Comunità.

Lo scopo dei predetti ricorsi che è quello di tutelare i diritti contrattuali o statutari lesi, vieta di escludere la possibilità d'annullare un provvedimento che violi tali diritti.

La Corte è pertanto competente a conoscere della presente controversia e l'azione è proponibile.

#### B — SULL'OGGETTO DELLA DOMANDA

Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha genericamente impugnato «la» decisione del Bureau dell'Assemblea Comune di data 25 novembre 1955 (unitamente al decreto N° 1087 del Presidente di detta Istituzione di data 13 dicembre 1955).

Tuttavia, secondo il processo verbale, le deliberazioni e decisioni adottate dal Bureau in detto giorno sono complesse ed alcune di esse sono subordinate ad altre;

nella discussione orale il ricorrente ha circoscritto la sua domanda relativa alle varie decisioni del Bureau limitando l'impugnazione a quella (N° 15 del processo verbale) con cui è stato disposto di non rinnovare il suo contratto; egli ha così ammesso che il capo dell'Istituzione ha diritto di organizzare gli uffici amministrativi nel modo che ritiene migliore per il servizio;

stando così le cose, nè la nuova perizia proposta dal ricorrente nella sua replica e con cui intendeva provare che la riorganizza-

zione ha fallito il suo scopo, nè l'esame testimoniale dei periti cui essa si era rivolta, proposto dalla convenuta, possono venir ammessi, perchè inconferenti.

#### C — SUL MERITO

Dalle intenzioni delle parti concretatesi nel contratto d'impiego, che in base al paragrafo 7 comma 3° della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie appare preliminare allo Statuto del personale, il ricorrente trae un diritto «prestatutario» che esclude la facoltà della convenuta di por fine ai rapporti fra le parti, ancorchè sottoposti a termine, qualora ragioni imprescindibili non ve la costringano.

Limitando la durata del contratto mediante un termine, le parti intendevano far fronte ad una temporanea situazione imposta dal tempo necessario ad elaborare lo Statuto.

La convenuta non contesta tale assunto ma giustifica il non rinnovo del contratto con l'impossibilità di conservare il Bourgaux nei ruoli della sua amministrazione stante la soppressione delle funzioni che esso ricopriva;

infatti, a seguito di una riorganizzazione degli uffici, determinata da ragioni di economia e sentito il parere di periti qualificati, essa ha ridotto il suo personale;

in particolare, il numero dei capi servizio e capi divisione venne ridotto di due unità, per cui il ricorrente non poteva essere mantenuto in un posto del suo grado a meno che venisse licenziato un altro funzionario che occupava un posto sul quale il riordinamento dell'organico non aveva avuto incidenza.

Va constatato a questo proposito che si trattò nella specie d'una completa riorganizzazione degli uffici dell'Assemblea Comune seguita da una nuova ripartizione dei posti;

furono soppressi cinque posti della categoria capi servizio e capidivisione e ne sono stati creati tre nuovi;

si trattava di stabilire a quale dei cinque funzionari della predetta categoria si dovevano attribuire i tre nuovi posti.

La scelta competeva liberamente al Bureau dell'Assemblea Comune ma va tuttavia esaminato se esso ha esercitato il suo potere con equità, o se invece, come assume il ricorrente, la relativa decisione è viziata da sviamento di potere per avere malevolmente disconosciuto un diritto che gli spettava in ragione del suo grado e della sua anzianità oppure perchè servì a mascherare una sanzione disciplinare.

Tale scelta doveva dipendere dalle qualifiche personali in relazione alle attitudini richieste per ogni nuovo posto nonchè dall'esperienza acquisita in proposito;

nella specie, i servizi di cui il ricorrente era precedentemente a capo, furono suddivisi fra varie divisioni;

non sarebbe stato giustificato l'allontanamento di altri funzionari che già ricoprivano un posto direttivo, dato che si dovevano tener in egual conto gli interessi di tutti;

d'altronde il capo dell'Istituzione convenuta non aveva alcun motivo di destinare ad uno di detti posti il ricorrente anzichè uno degli altri tre funzionari riassunti in ruolo e sulle cui capacità nessun appunto era stato fatto;

da nulla emerge pertanto che il ricorrente sia stato vittima di un provvedimento determinato da motivi estranei alle necessità del servizio.

La Corte non può ritenere fondata la tesi del ricorrente secondo cui la scelta a lui pregiudizievole rappresenterebbe un provvedimento disciplinare mascherato;

è vero che dal fascicolo personale e dalle lettere prodotte in causa emerge che vi furono divergenze fra il Bourgaux ed i suoi superiori ma da tali documenti, che contengono alti apprezzamenti sulle capacità del ricorrente, e da quanto la convenuta ha dichiarato nella discussione orale, non risulta affatto che l'Assemblea Comune avesse alcun che da rimproverare al Bourgaux:

per quanto riguarda i pareri sfavorevoli che il Segretario generale dell'Assemblea Comune ha espresso nelle comunicazioni al Presidente, e che stranamente contrastano con gli elogi che aveva esternati nei documenti sovracitati, prescindendo dall'esame del loro carattere più o meno confidenziale, va tuttavia rilevato che non risulta che il Bureau ne abbia avuto notizia nè che essi abbiano influenzata la sua decisione; ciò a maggior ragione perchè il solo parere importante, quello del 27 gennaio 1955, è anteriore di quasi un anno al provvedimento impugnato;

tale mezzo è pertanto infondato.

Non può esser accolta la tesi del ricorrente secondo cui la convenuta avrebbe dovuto offrirgli un posto equivalente nell'ambito della sua amministrazione perchè ciò era impossibile con la nuova organizzazione dei servizi; d'altronde non vi era alcun obbligo di offrire al ricorrente un posto inferiore a quello che era stato soppresso; infatti per tale ipotesi anche il progetto di Statuto prevedeva soltanto il diritto ad un posto dello stesso grado e, qualora la reintegrazione non fosse possibile, un'indennità; per di più, nel parere dei periti non vi è parola di un'ipotesi del genere e nulla fa presumere che siffatto posto era disponibile.

Il ricorrente assume subordinatamente che il rifiuto di includerlo nei nuovi organici dell'Assemblea Comune non avrebbe dovuto comportare la definitiva cessazione di ogni rapporto giuridico fra le parti, ma la messa in disponibilità di esso ricorrente con tutto ciò che a tale provvedimento consegue, cioè la possibilità di essere reintegrato con precedenza e, mancando questa, il diritto a pensione;

il ricorrente fonda questo mezzo sulle disposizioni dello Statuto del personale della Comunità che, secondo lui, la Commissione dei Presidenti avrebbe adottato il 12 dicembre 1955 e che avrebbe sostituito il Regolamento provvisorio del personale del 1° luglio 1953.

Tuttavia, l'interpretazione che il ricorrente vuole dare alla decisione della Commissione dei Presidenti è errata;

detta decisione riguardava soltanto il testo del progetto di Statuto ed essa non ha del resto impedito che nella riunione della

Commissione dei Presidenti del 28 gennaio 1956 si discutessero degli emendamenti;

in tal modo l'espressione «adozione definitiva» aveva valore soltanto nell'ambito interno della Commissione dei Presidenti e la data d'applicazione dello Statuto per le varie Istituzioni rimaneva indeterminata in quanto dipendeva dall'elaborazione presso ciascuna di esse di vari allegati e dall'adozione da parte di una Commissione paritetica del Regolamento generale, testi questi, indispensabili per poter dare applicazione allo Statuto;

anche nell'ipotesi che lo Statuto, prima che venisse pubblicato e posto in vigore, fosse divenuto applicabile ed avesse sostituito il Regolamento provvisorio del personale all'atto della sua «adozione» ciò non pertanto le sue disposizioni che han tratto alla posizione di disponibilità non potrebbero venir applicate al ricorrente in difetto del suo preventivo passaggio in ruolo;

tale mezzo pertanto va disatteso perchè inconferente.

Lo stesso vale per la tesi secondo cui lo Statuto sarebbe stato effettivamente posto in vigore pel fatto che, in esito all'istanza di alcuni funzionari volta ad ottenere l'applicazione dello Statuto nei loro confronti, con decreti del Presidente dell'Assemblea Comune fu concessa a detti funzionari la proroga dei contratti d'impiego in una forma particolare che in linea di principio dava atto dell'abrogazione col 31 dicembre 1955 del Regolamento provvisorio del 1° luglio 1953, pur mantenendo in vigore, come allegati, le disposizioni indicatevi e ciò sino all'entrata in vigore dello Statuto;

il ricorrente tuttavia non poteva fruire di tale proroga perchè il nuovo regime così istituito entrava in vigore col 1° gennaio 1956 ma con esso non gli veniva assegnato alcun impiego.

Il ricorrente assume infine che il suo contratto, posto che aveva carattere prestatutario, gli dava diritto all'anticipata applicazione delle disposizioni statutarie che disciplinano le soppressioni di impieghi, disposizioni che prevedono fra altro, la messa in disponibilità;

tuttavia nella specie nulla permette di applicare direttamente ed integralmente le norme che riguardano la posizione di disponibilità; ciò rappresenterebbe infatti l'applicazione anticipata di un progetto in corso di elaborazione;

per di più in difetto del passaggio in ruolo, indispensabile alla loro applicazione, e mancando pure gli opportuni stanziamenti in bilancio, il ricorrente non vi aveva comunque diritto.

Il Bureau dell'Assemblea Comune nell'adottare la sua decisione era tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del progetto di statuto che disciplinano l'ipotesi della soppressione d'impieghi;

a tale effetto il Bureau dell'Assemblea Comune ha deciso di assegnare al ricorrente non solo l'indennità minima prevista dall'art. 15 del contratto d'impiego ma pure un'ulteriore indennità corrispondente a due annualità dell'intero stipendio;

mediante l'indennità così concessa al ricorrente il Bureau dell'Assemblea Comune ha adempiuto all'obbligo di tener conto del regime previsto dal progetto dello Statuto del personale nonostante il fatto che la convenuta si sia richiamata, nelle sue difese orali, ad un progetto di Statuto che in quell'epoca era stato abbandonato e sostituito da un altro progetto; il ricorrente infatti non ha mosso alcun rilievo sull'importo liquidatogli;

tale mezzo non è fondato.

La domanda del ricorrente va pertanto respinta.

#### D — SPESE

Ciascuna delle parti è rimasta soccombente rispettivamente su alcuni capi; la convenuta, in particolare, sull'eccezione d'improprietà della domanda; vi è dunque luogo di compensare le spese.

La convenuta ha sostenuto che l'azione del Bourgaux era temeraria e vessatoria e che ciò doveva determinare la sua condanna a tutte le spese di causa.

Sebbene la Corte abbia obbiettivamente riconosciuto che l'amministrazione era in buona fede nell'affermare che era impossibile mantenere in servizio il ricorrente a causa della riorganizzazione degli uffici, tuttavia, soggettivamente, potevano sussistere dubbi nel ricorrente sulla assoluta necessità del suo allontanamento e ciò soprattutto di fronte ad alcune ambiguità nel comportamento della convenuta che sono state rilevate più sopra;

non avendo la causa carattere vessatorio, la Corte dispone di compensare le spese, ciascuna delle parti sopportando quelle da essa incontrate.

Letti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visto l'art. 42 del Trattato;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

## LA CORTE,

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria,

dichiara il presente ricorso ricevibile e statuisce:

**Il ricorso del signor Bourgaux è respinto perchè infondato.**

**Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.**

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo il 17 dicembre 1956.

PILOTTI	RUEFF	RIESE	
SERRARENS	DELVAUX	HAMMES	VAN KLEFFENS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 17 dicembre 1956.

*Il Presidente*

M. PILOTTI

*Il Giudice relatore*

Ch. L. HAMMES

*Il Cancelliere*

A. VAN HOUTTE